

## FAQ

### CERTIFICATI DI MALATTIA

*Si ringrazia FIMMG PADOVA per il contributo*

#### ***Come medici di Assistenza Primaria o Medici di Continuità Assistenziale possiamo mettere un nostro assistito in QUARANTENA, di nostra iniziativa?***

No, in quanto problematica che coinvolge direttamente la Salute Pubblica è compito del medico del S.I.S.P. certificare questa condizione e notificarla al medico curante (tramite mail aziendale).

#### ***Cosa dobbiamo fare noi medici del territorio?***

Inviare una segnalazione del caso che riteniamo valevole di valutazione da parte dei colleghi del S.I.S.P. (presentando ogni elemento utile e i recapiti del paziente).

Attendere una risposta dallo stesso servizio nel quale si dichiara che il paziente per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine. (DPCM 1 marzo 2020 art.3 comma 2) <https://urly.it/34waf>

#### ***Il certificato V29.0 quando lo rilasciamo?***

Si rilascia SOLO ai lavoratori segnalati dal SISP, con la metodica indicata sopra, indicando la medesima data di inizio e fine.

#### ***In attesa della risposta?***

Si consiglia al paziente di mettersi in isolamento domicilio, in attesa della comunicazione del S.I.S.P. Il certificato con codice v29.0 può essere retroattivo anche oltre le 48 ore.

#### ***Se un lavoratore risultasse CoV19 + ?***

Il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. (G.U. 17/03/2020 Art. 26 comma 6) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>

#### ***Come comportarsi con un paziente che ha delle condizioni di disabilità o di immunodeficienza?***

Sia per dipendenti pubblici che privati in possesso di una condizione disabilità con connotazione di gravità (5 febbraio 1992, n.104 art. 3, comma 3 <https://www.gazzettaufficiale.it/.../id/1992/02/17/092G0108/sg>) o una condizione di rischio, riconosciuta dalla legge, validata dai competenti organi medico legali fino al 30 aprile hanno diritto ad un il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e questo periodo è equiparato ad un ricovero ospedaliero. (G.U. 17/03/2020 Art. 26 comma 2) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf> . Non è quindi compito del medico curante rilasciare questo tipo di certificazione.